




COMUNE DI NAPOLI
IL SINDACO



Progetto Tempi e Orari della Città
Prot. n. 289/U
Napoli, 17/07/2009

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Integrazione dell'Ordinanza Sindacale n.599 del 1/06/2009 afferente la "Disciplina concernente i locali per la vendita e la somministrazione di bevande e alimenti, i locali notturni e di intrattenimento".

Premesso che in data 01/06/2009 è stata emanata l'Ordinanza Sindacale n.599, avente ad oggetto la "disciplina concernente i locali per la vendita e la somministrazione di bevande e alimenti, i locali notturni e di intrattenimento";

che tale ordinanza dispone fra l'altro che, fino a tutto l'ottobre 2009:

- per gli esercizi di cui al punto 1.a (attività commerciali e artigianali del settore alimentare, di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 ed assimilati, quali esercizi specializzati nella vendita di bevande, gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, yogurterie, friggitorie, paninoteche, take-away, cornetterie, pizzerie al taglio e da asporto, kebaberie, specialità da forno e vendite di prodotti comunque collegabili anche all'attività di panificazione, purché svolte in maniera esclusiva o prevalente come esercizio di impresa individuale o collettiva), l'orario di chiusura è stabilito non oltre le ore 01,00 di tutti i giorni della settimana, e non oltre le ore 02,00 del venerdì, del sabato e dei giorni prefestivi;

- per gli esercizi di cui al punto 1.d (esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nonché qualunque altra entità associativa, quale ne sia la natura giuridica, che sia autorizzata alla vendita e/o alla somministrazione di bevande e/o prodotti alimentari ai sensi del D.Lgs 114/98), l'orario di chiusura è stabilito fino alle ore 03,00 per i locali che svolgono attività all'interno e fino alle ore 1,00 per l'attività svolta all'esterno. Il venerdì il sabato ed i giorni prefestivi è stabilita la facoltà di estendere il limite orario per la chiusura dell'attività svolta all'esterno fino alle ore 02,00;

Sentite in proposito in numerose occasioni le organizzazioni locali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori e numerosi rappresentanti dei comitati dei cittadini;

Considerati i risultati della discussione sull'argomento della Commissione Consiliare Attività Produttive in data 09/07/2009;

Rilevato che nel corso dei suddetti incontri è emersa l'opportunità di estendere di un'ora l'orario massimo di chiusura dei locali indicati nella predetta Ordinanza Sindacale n. 599 per le attività che si svolgono all'esterno;

Considerato che numerosi locali si sono adeguati alle disposizioni relative all'igiene e alla tutela della quiete pubblica nell'interesse della vivibilità urbana; che, inoltre, limiti stringenti sugli orari di chiusura determinano anomalie trasmigrazioni dell'utenza su aree estranee al territorio cittadino con innegabili ripercussioni sull'economia locale in un periodo particolarmente esposto, qual è quello estivo; che, infine, è prevedibile conseguire un generalizzato adeguamento alle norme sulla tutela della quiete pubblica, la cui applicazione va ribadita e resa efficacemente operativa, proprio sulla base di una maggiore considerazione degli interessi economici del terziario;

Ritenuto pertanto che tale prolungamento possa essere limitato al periodo fino al 20/09/2009;

con i poteri di cui all'art.54, comma 4, del Decreto Legislativo n.207 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art.6 del Decreto Legge n.92 del 23 maggio 2008, convertito con legge n.125 del 24 luglio 2008

DISPONE

Integrare l'ordinanza sindacale n. 599 del 01/06/2009 nel senso di stabilire che, a tutto il 20/09/2009:

- per gli esercizi di cui al punto 1.a dell'ordinanza su citata (le attività commerciali e artigianali del settore alimentare, di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 ed assimilati, quali esercizi specializzati nella vendita di bevande, gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, yogurterie, friggitorie, paninoteche, take-away, cornetterie, pizzerie al taglio e da asporto, kebaberie, specialità da forno e vendite di prodotti comunque collegabili anche all'attività di panificazione, purché svolte in maniera esclusiva o prevalente come esercizio di impresa individuale o collettiva), l'orario di chiusura è stabilito non oltre le ore 02,00 di tutti i giorni della settimana, e non oltre le ore 03,00 della notte tra il venerdì e il sabato, della notte tra il sabato e la domenica e della notte dei giorni prefestivi;

- per gli esercizi di cui al punto 1.d dell'ordinanza su citata (esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nonché qualunque altra entità associativa, quale ne sia la natura giuridica, che sia autorizzata alla vendita e/o alla somministrazione di bevande e/o prodotti alimentari ai sensi del D.Lgs 114/98), l'orario di chiusura è stabilito fino alle ore 03,00 per i locali che svolgono attività all'interno e fino alle ore 02,00 per l'attività svolta all'esterno. La notte tra il venerdì e il sabato, la notte tra il sabato e la domenica e la notte dei giorni prefestivi è stabilita la facoltà di estendere il limite orario per la chiusura dell'attività svolta all'esterno fino alle ore 03,00.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno 21/07/2009 ed estende i propri effetti fino a tutto il 20/09/2009. Essa è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Napoli e negli Albi previsti presso tutte le Municipalità ed è inserita nel sito del Comune; è inoltre trasmessa al Prefetto di Napoli ai sensi all'art.54, comma 4, del Decreto Legislativo n.207 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art.6 del Decreto Legge n.92 del 23 maggio 2008, convertito con legge n.125 del 24 luglio 2008.

On. Rosa Jervolino Russo

Rosa Jervolino

La presente Ordinanza Sindacale conforme
all'originale è composta di n° 2 pagine.
Napoli 20 LUG 2009 IL DIRIGENTE